



IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE

Sezione Fallimentare

N.Conc. 1/2022

Il Tribunale di Termini Imerese,

riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Raimondo Loforti Presidente

dott. Daniele Salvatore Abbate Giudice

dott.ssa Giovanna Debernardi Giudice rel.

ha emesso il seguente

DECRETO

nel giudizio di omologa dell'accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis l.f. con trattamento dei relativi debiti tributari e contributivi ai sensi dell'art. 182 ter l.f., promosso da MONDIALPOL SECURITY S.P.A., C.F./P.IVA 02644430825, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata a difesa dall'Avv. prof. Alessandro Dagnino, giusta procura in atti;

- PARTE RICORRENTE –

Premesso che

- con atto depositato in data 28.4.2022, la società istante presentava ricorso di cui all'art. 161, comma 6, l.f.;

- con decreto del 4.5.2022 il Tribunale ammetteva la ricorrente alla procedura, concedendo il termine

di centoventi giorni dalla comunicazione del decreto medesimo per l'esecuzione degli adempimenti previsti dal sopra citato art. 161, comma 6, l.f.;

– la società, in ottemperanza alla medesima disposizione di cui sopra, in forza della quale *“l'imprenditore può presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo”* dello stesso art. 161, l.f. oppure, *“nello stesso termine, in alternativa e con conservazione sino all'omologazione degli effetti prodotti dal ricorso [...], può depositare domanda ai sensi dell'articolo 182 bis, primo comma, l.f.”*, in data 5.7.2022 presentava agli Enti interessati (Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate Riscossione e I.N.P.S.) una *“Proposta preliminare di trattamento dei crediti tributari e contributivi per la formalizzazione dell'avvio delle trattative finalizzate alla stipulazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis, l.f.”*, recante le linee-guida della proposta di transazione fiscale in corso di elaborazione;

- nelle more ed in ottemperanza ai termini assegnati dal Tribunale la ricorrente formulava, mediante ricorso depositato in data 26.9.2022, una proposta di trattamento dei crediti tributari e contributivi da attuare nell'ambito di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis l.f., riservandosi, per l'ipotesi di silenzio prolungato degli Enti interessati, di chiederne l'omologa ai sensi dell'art. 182 bis, comma 4, l.f.;

- con successivo atto del 1.12.2022, a scioglimento della riserva predetta ed in pendenza dei termini di legge per la pronuncia dei creditori sulla proposta (termine spirante il 23.12.2022), parte istante depositava un ricorso per omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis l.f. con trattamento dei debiti tributari e contributivi ex art. 182 ter l.f.;

- segnatamente, mediante tale ultimo ricorso, la società non solo apportava un primo emendamento alla proposta originaria, aggiornandola alla luce della certificazione del debito tributario trasmessa tardivamente dall'Agenzia delle Entrate in data 18.11.2022, ma ne chiedeva altresì la sua omologazione forzata per l'ipotesi di silenzio o dissenso da parte degli Enti creditori;

- con pec del 2.12.2022 l'Agenzia delle Entrate esprimeva il proprio dissenso alla proposta in esame,

quantificando il “*totale complessivo del debito fiscale*” in € 11.098.464,80;

- a fronte di tale diniego la società, con nota del 15.12.2022, contestava le ragioni del rigetto e chiedeva all’Ente di chiarire se l’importo sopra indicato includesse o meno la pretesa fiscale di € 1.036.461,31 (relativa al recupero di credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo) oggetto di contenzioso, onde così permettere l’eventuale modifica del piano formulato;

- con successiva pec del 20.12.2022 l’Agenzia delle Entrate precisava che “*l’importo a debito certificato con nota prot. n. DP-PA.325948.18-11-2022, è da considerarsi comprensivo del debito derivante dall’avviso di recupero credito d’imposta “ricerca e sviluppo”, sicché, per l’effetto di tale chiarimento, la società depositava, in data 11.1.2023, un secondo emendamento alla proposta originaria, corredata da un secondo addendum al piano e da un secondo atto di integrazione dell’attestazione depositata in data 24.9.2022 (trattandosi non già di una modifica sostanziale del piano, bensì di una mera integrazione migliorativa delle previsioni originarie)*;

- Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate Riscossione e I.N.P.S. esprimevano il proprio dissenso alla proposta in esame;

- all’udienza del 17.1.2023 parte ricorrente, unica presente unitamente al Commissario Giudiziale, insisteva per l’omologazione forzata del presente ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Prima di procedere all’analisi della proposta depositata dalla ricorrente, pare utile soffermarsi, preliminarmente, sulla disciplina di cui all’art. 182 bis l.f.

Al riguardo, l’art. 182 bis, comma 1, l.f., dispone che “*L’imprenditore in stato di crisi può domandare, depositando la documentazione di cui all’articolo 161, l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, unitamente ad una relazione redatta da un professionista, designato dal debitore, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 67, terzo comma, lettera d) sulla veridicità dei dati aziendali e*

sull'attuabilità dell'accordo stesso con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei seguenti termini: a) entro centoventi giorni dall'omologazione, in caso di crediti già scaduti a quella data; b) entro centoventi giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell'omologazione".

Emergono quindi, quali requisiti necessari ed indispensabili ai fini dell'accesso all'istituto predetto, i seguenti elementi: in primo luogo la natura soggettiva del soggetto istante, il quale deve rivestire la qualità di imprenditore commerciale soggetto al fallimento ai sensi dell'art. 1 l.f. (e quindi superare le soglie di fallibilità di cui all'art. 1, comma 2, l.f.); in secondo luogo il deposito della documentazione richiesta ai sensi dell'art. 161 l.f. (in quanto richiamato dal citato art. 182 bis l.f.), corredata della relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, comma 3, lett. d), l.f.; infine, il raggiungimento della soglia del sessanta per cento dei crediti, con l'idoneità del piano (attestata dal professionista di cui sopra) ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori rimasti estranei all'accordo.

In particolare, con riferimento a tale ultimo criterio (ossia il requisito del sessanta per cento dei crediti), la sua valutazione ha formato l'oggetto, ancora recentemente, di una serie di modiche che hanno investito tanto all'art. 182 bis l.f. quanto il successivo art. 182 ter l.f.; invero, in forza del D.L. 125/2020, convertito dalla L. 159/2020, l'art. 182 bis, comma 4, l.f. ha disposto, in aggiunta a quanto già previsto, che *“il tribunale omologa l'accordo anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è decisiva ai fini del raggiungimento della percentuale di cui al primo comma e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista di cui al medesimo comma, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria”*.

Conseguentemente a tale aggiunta, il successivo art. 182 ter l.f. è stato a sua volta riformato, disponendosi, tra gli altri, che nell'ipotesi in cui la c.d. “transazione fiscale” sia proposta *“nell'ambito*

delle trattative che precedono la stipulazione dell'accordo di ristrutturazione di cui all'art. 182 bis l.f.”, l’attestazione del professionista *“ha ad oggetto anche la convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale; tale punto costituisce oggetto di specifica valutazione da parte del tribunale”* (art. 182 ter, comma 5, l.f.).

Orbene, a tale ultimo riguardo, paiono opportune le seguenti osservazioni.

In tema di omologazione forzosa degli accordi di ristrutturazione, la problematica inerente ai poteri del Tribunale di sindacare la scelta del creditore erariale (o contributivo) circa l’adesione o meno all’accordo proposto ha determinato, nel corso del tempo, il formarsi di due principali e distinti orientamenti, l’uno più restrittivo ed il secondo più estensivo. Segnatamente, ad avviso del primo filone, vi sarebbe un vero e proprio potere-dovere (*“omologa”*) del Tribunale di omologare l’accordo soltanto allorché manchi del tutto l’espressione di voto da parte dell’Erario o degli Enti previdenziali, non potendosi attribuire alle parole *“in mancanza di adesione”* l’espressa manifestazione del dissenso da parte del creditore (cfr. in tal senso Trib. Bari, 18.1.2021). All’opposto, per una seconda e più diffusa interpretazione, simile espressione andrebbe interpretata in senso più ampio alla luce della *ratio* della norma, ricomprendendovi non solo il silenzio, bensì anche il voto negativo espresso (cfr. Trib. Como, 1.2.2021; Trib. Rovigo, 12.2.2021; Trib. Pisa, 19.2.2021; Trib. Venezia, 22.9.2021; Trib. Catania, 31.3.2022; Trib. Palermo, 16.9.2022).

A tal proposito, ritiene il Collegio di aderire a questo secondo orientamento, non solo per motivi di ordine sistematico, ma ugualmente per ragioni di coerenza con la nuova disciplina di cui al D.lgs 14/2019, entrata in vigore il 15.7.2022 e trasfusa nel Codice della Crisi dell’Impresa e dell’Insolvenza.

Invero, deve primariamente osservarsi come l’adesione al filone maggiormente restrittivo risulterebbe non solo contrario agli obiettivi sottesi alla previsione delle omologazioni forzose, volte a *“superare ingiustificate resistenze alle soluzioni concordate della crisi registrate nella prassi”* (cfr. relazione illustrativa al Codice della crisi relativamente all’art. 48), ma altresì difforme rispetto alla

normativa vigente in tema di procedure di sovraindebitamento, ove il ricorso al c.d. “*cram down*” per i debiti erariali risulta oggi, in via maggioritaria, ammesso tanto per l’ipotesi di silenzio quanto per il caso del dissenso espresso dell’Amministrazione finanziaria. Aggiungasi poi, come evidenziato in alcune pronunce più recenti, che la scelta operata dal legislatore – come emerge sia dai lavori preparatori al Codice della crisi, sia dall’evoluzione normativa degli articoli 180, 182 bis e 182 ter l.f. – appare chiaramente orientata nel senso di attribuire al Tribunale fallimentare la valutazione ultima circa la convenienza economica dell’accordo rispetto all’alternativa fallimentare, stante il necessario bilanciamento tra, da un lato, gli interessi sottesi al corretto e buon funzionamento della Pubblica Amministrazione di cui all’art. 97 Cost. (cui si unisce il correlato principio di equilibrio delle entrate e delle uscite dello Stato di cui all’art. 81 Cost.) e, dall’altro lato, l’esigenza di garantire, proprio mediante il ricorso alle procedure concorsuali, la conservazione e la salvaguardia dei valori e delle potenzialità dell’azienda in stato di crisi (cfr. in tal senso Trib. Catania, 31.3.2022, cit.). Ne deriva così il potere, per l’organo giudicante, di “mediare” tra i descritti interessi opposti, riformando l’eventuale rigetto della proposta transattiva allorché la stessa, alla luce di una valutazione comparativa tra le possibili soluzioni alla crisi dell’impresa, offra una prospettiva di soddisfacimento maggiormente conveniente, per l’Amministrazione finanziaria stessa, rispetto all’alternativo scenario liquidatorio (cfr. Trib. Palermo, 16.9.2022, cit., il quale qualifica il potere di valutazione della Pubblica Amministrazione alla stregua di una discrezionalità “*vincolata al maggior soddisfacimento ed alla convenienza tra i due termini di comparazione, il cui concreto esercizio – nelle intenzioni del Legislatore – soggiace sistematicamente al sindacato del giudice ordinario fallimentare*”).

In definitiva, dunque, affinché il Tribunale possa procedere all’omologazione dell’accordo anche in mancanza di adesione (da intendersi tanto quale silenzio quanto quale voto negativo) dei creditori pubblici, le condizioni necessarie sono duplici: la decisività del consenso dell’Erario e degli enti previdenziali per il raggiungimento della soglia del 60% dei creditori aderenti; la convenienza della proposta, per i creditori suddetti, rispetto all’alternativa liquidatoria, convenienza che deve risultare

anche dalla relazione del professionista attestatore, giusta previsione di cui all'art. 182 ter, comma 5, l.f.

§§§§§§

Ciò posto, volendo ora procedere all'esame della proposta sottoposta al vaglio del Collegio, quest'ultima, alla luce delle integrazioni apportate, può essere schematicamente riassunta come segue:

- il debito complessivo accertato ed attestato è pari a € 18.488.563,00, composto da € 11.224.923,00 per debiti erariali, € 7.263.637,00 per debiti contributivi ed € 269.106,00 per oneri di riscossione;
- per quanto riguarda il trattamento del debito tributario, a fronte di un debito per IVA, IRAP, IRPEF, IRES, comprensivo dell'atto di recupero del credito d'imposta per R&S, pari a totali € 11.224.923 (il dato è pari alla somma di € 11.098.464,80 quale importo finale certificato da Agenzia delle Entrate, di € 51.561,85 quali interessi R&S, ed € 74.896,89 a titolo di aggio), viene proposto il pagamento di complessivi € 7.815.132 oltre interessi, secondo i criteri meglio specificati nella proposta in ultimo depositata in data 11.1.2023 (cfr. pag. 10-12) nonché nella relazione del professionista attestatore (cfr. relazione depositata in allegato alla proposta del 26.9.2022, in particolare pag. 32 e ss., e successiva integrazione depositata in allegato alla proposta emendata del 11.1.2023); tali importi verranno versati mediante 27 rate semestrali di importo variabile (per una durata pari a tredici anni e sei mesi) e saranno maggiorate degli interessi in maturazione al tasso legale;
- per quanto riguarda il trattamento dei debiti contributivi, a fronte di un debito previdenziale pari a complessivi € 7.263.637, oltre aggio pari a € 194.210, è proposto il pagamento di complessivi € 6.841.893 oltre interessi, secondo i criteri meglio specificati nella proposta in ultimo depositata in data 11.1.2023 (cfr. pag. 12-13) nonché nella relazione del professionista attestatore (cfr. relazione depositata in allegato alla proposta del 26.9.2022, in particolare pag. 32 e ss., e successiva integrazione depositata in allegato alla proposta emendata del 11.1.2023); tali importi verranno versati mediante 14 rate semestrali costanti (per una durata pari a sette anni);

- per quanto riguarda il trattamento degli oneri di riscossione, a fronte di un debito pari a € 269.106,00, viene proposto il pagamento di € 80.732,00 (ossia pari al 30%), da versarsi unitamente alle rate dei crediti fiscali e previdenziali iscritti a ruolo ai quali accedono;

- per quanto riguarda le modalità di esecuzione del piano, esse prevedono:

- 1) nel 2023 il pagamento dei compensi degli organi della procedura e degli altri consulenti di natura prededucibile per € 587.000, nonché il pagamento della prima e della seconda rata della transazione fiscale per circa € 750.000 ciascuna (totale € 1.500.000) riconosciuta all’Agenzia delle Entrate, la quale sarà imputata integralmente ai debiti nascenti dalle dichiarazioni tributarie ultra-tardive presentate dalla Società, per le quali trova applicazione l’art. 5, d.lgs. n. 74 del 2000. Si tratta dei modelli SC/2019, SC/2020, SC/2021 e 770/2021, dai quali deriva un debito tributario complessivo per circa € 1,1 milioni circa, oltre sanzioni ed interessi, che saranno versati per intero, al fine di consentire alla Società di beneficiare della causa di non punibilità ex art. 13, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000;
- 2) dal 2024 al 2029, il pagamento delle rate semestrali della transazione fiscale pari ad € 200.000 annui (ossia € 100.000 a semestre) nonché il pagamento delle rate della transazione previdenziale pari ad € 1.058.699 (ossia € 529.349 a semestre);
- 3) nel 2030, il pagamento di ulteriori due rate semestrali della transazione fiscale pari a € 200.000 (100.000 a semestre) e la tredicesima rata (€ 529.349) e la rata finale (€ 382.291) della transazione previdenziale;
- 4) dal 2031 al 2036, il pagamento delle rate della transazione fiscale pari annualmente ad € 1.066.230 (€ 533.115 a semestre) e la rata finale di € 375.880.

Quanto infine alle modalità di attuazione della proposta in oggetto, pare opportuno richiamare le specifiche verifiche al riguardo effettuate dal professionista attestatore, il quale, dopo aver evidenziato che il piano si fonda, essenzialmente, *“sul soddisfacimento dell’accordo utilizzando in parte la riserva di liquidità che emerge dalla situazione contabile iniziale, in parte dalla previsione,*

sul prossimo quinquennio, dei proventi da contratti (al netto dei costi di funzionamento e generali)”, ha poi rilevato, quanto alla fattibilità degli investimenti prospettati, che “il mantenimento della capacità produttiva aziendale e che il percorso di crescita individuato sia in linea con i risultati più recenti, ma non si riscontra un vero e proprio riposizionamento aziendale con radicali variazioni di prodotto, di mercato o di tecnologia. Il Piano, quindi, non comporta interventi strategici sul “core business” aziendale, ma solo interventi di carattere operativo conseguenti ad un accordo con i creditori tributari e previdenziali, il cui impatto sulla gestione aziendale è poco rilevante ai fini del risanamento. Sono previsti investimenti per 50.000 euro l’anno e il prosieguo della politica di crescita sul mercato nazionale” (cfr. pag. 30 della relazione allegata alla proposta depositata in data 26.9.2022, confermata dall’integrazione bis allegata al piano definitivo del 11.1.2023).

In definitiva, quindi, l’esecuzione della proposta in esame, secondo le modalità di trattamento prospettate, deriverebbe da un incremento graduale e costante dei ricavi provenienti dall’attività aziendale, secondo il criterio del c.d. “*best effort*” e sulla base di una valutazione prudentiale, tenuto conto della proiezione del piano per una durata ultra-decennale.

Proprio in ordine a tale ultimo punto (la sostenibilità del piano nel tempo), l’attestatore ha peraltro osservato che:

- il piano si sviluppa con una programmazione dettagliata dalla fine del 2022 a tutto il 2027, mentre l’accordo si protrae sino al 2037;
- per il periodo successivo alla previsione si dispone unicamente di una proiezione, fondata sulla ipotesi di consolidamento del “*cash flow*” (flussi di cassa) in linea con quello del periodo oggetto di previsione;
- allo stato, ipotizzando la stabilità del mercato, le modalità prospettate appaiono realistiche ma non verificabili mediante le linee-guida attualmente previste;
- ciò nondimeno, specie in tema di accordi tributari, l’incertezza dovuta ad un orizzonte temporale molto ampio deve essere bilanciata con la “*sostenibilità sociale di un mancato accordo*” (cfr. pag. 41

dell'attestazione allegata alla proposta depositata in data 26.9.2022);

- nella specie, posto che *“la rata di circa 1.264 mila euro annuali, si protrae oltre l’orizzonte di programmazione per soli tre anni, cioè dal 2028 al 2030”*, appare dunque *“oggettivamente improbabile, salvi imprevisti oggi imponderabili, che l’avviamento venga di colpo disperso in un arco di tempo così breve. Il rischio, quindi, è ampiamente al di sotto di una ideale soglia di sicurezza. Negli anni successivi, invece, la quota annuale scende a circa 1.066 mila annui, rendendo quindi possibile una soddisfazione del Piano persino entro un certo margine di peggioramento rispetto alle condizioni aziendali e di mercato”* (cfr. idem).

§§§§§§§§

Ebbene, così riassunte le principali condizioni della presente proposta, deve ora procedersi alla verifica in ordine alla sussistenza dei requisiti – sopra descritti – necessari per giungere all’omologa dell’accordo ai sensi dell’art. 182 bis, comma 5, l.f.

A tal proposito, ritiene il Collegio che entrambi i criteri richiesti sussistano nella fattispecie in esame. Invero, quanto al primo requisito della decisività del consenso dell’Erario e degli Enti previdenziali, appare indubbio, alla luce della composizione dell’indebitamento della società costituito essenzialmente da debiti tributari e contributivi, che l’assenso tanto dell’Agenzia delle Entrate quanto dell’IN.P.S. siano decisivi ai fini del raggiungimento della maggioranza del 60% dei crediti, rappresentando complessivamente una percentuale pari al 87,27%.

Parimenti soddisfatto risulta poi l’ulteriore requisito, previsto in generale per la totalità degli accordi ex art. 182 bis l.f., siano essi con o senza *“cram down”*, concernente il soddisfacimento integrale dei creditori non aderenti, i quali, nel caso in esame, appaiono costituiti dalla sola Regione Sicilia per l’IRAP, rispetto a cui, come verificato dall’attestatore, è garantito il rimborso del 100% dei crediti vantati (cfr. pag. 45 della relazione dell’attestatore allegata alla proposta del 26.9.2022, confermata dall’integrazione allegata alla proposta del 11.1.2023).

Quanto infine al requisito della convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria, lo stesso emerge in maniera evidente dai dati sopra esposti, rispetto ai quali risulta che, a fronte di somme complessivamente poste a disposizione dell'Erario e dell'INPS per € 14.104.530,00, di cui € 7.263.637,00 per l'Agenzia delle Entrate ed € 6.841.893,00 per INPS, in ipotesi di scenario liquidatorio e riprendendo i dati calcolati dal professionista attestatore secondo l'ultimo aggiornamento del 11.1.2023 (cfr. integrazione bis alla relazione del 26.9.2022), il valore di liquidazione, tenuto conto di una svalutazione prudenziale del 20%, sarebbe pari a € 9.510.320, con conseguente perdita per i creditori di € 5.146.705,00. Aggiungasi poi, come rilevato anche dall'attestatore, che accanto ai dati numerici debbono ugualmente considerarsi le conseguenze, in termini prospettici, derivanti dall'apertura di una liquidazione giudiziale, la quale, determinando in maniera irreversibile la cessazione di ogni attività produttiva, comporterebbe non solo l'immediata interruzione dei flussi di cassa, ma altresì la cessazione definitiva di ogni entrata futura per imposte e contributi per lo Stato.

Ne discende così che la proposta di trattamento dei crediti tributari e contributivi ai sensi degli artt. 182 bis e 182 ter l.f. sia senz'altro maggiormente conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, e ciò per entrambi i creditori coinvolti (INPS e Agenzia delle Entrate), atteso che, volendo riprendere le considerazioni espresse al riguardo dal professionista attestatore – e rispetto alle quali il Tribunale non ha motivo di discostarsene – da un punto di vista economico-aziendale la Pubblica Amministrazione costituisce un'aggregazione di molteplici aziende, dotata di un interesse proprio e comune non frazionabile in singoli interessi riconducibili ai diversi Enti che la compongono. Pertanto, in applicazione di simile prospettiva economica unitaria, l'azienda "Stato" non deve intendersi quale il frutto di singole e molteplici soggetti economici a sé stanti, bensì quale un unico gruppo complessivo, certamente composto da più enti dotati di caratteristiche proprie sul piano giuridico ma formanti una sola entità in termini di interessi economici, finanziari e di programmazione aziendale (cfr. pag. 49 e 50 della relazione allegata al piano del 26.9.2022, confermata nell'integrazione del

11.1.2023). Limitare dunque la valutazione del piano in esame ai singoli creditori coinvolti (come parrebbe emergere dal diniego nella specie espresso dall'INPS) comporterebbe l'effetto di condurre ad un minor soddisfacimento globale per l'Erario nel suo complesso, posto che le somme recuperate per i crediti verso un Ente sarebbero insufficienti, in ipotesi liquidatoria, a garantire all'altro Ente il medesimo grado di soddisfazione assicurato nel piano, con conseguente perdita finale per il "creditore-Stato" globalmente inteso.

Le considerazioni che precedono consentono quindi, in ultima analisi, di valutare positivamente il presente piano superando il dissenso espresso e motivato sia da Agenzia delle Entrate che da INPS, risultando tale proposta, alla luce dei dati come sopra analizzati e pur tenendo conto del margine di incertezza dovuto alla sua proiezione temporale, sicuramente preferibile all'opposta liquidazione giudiziale (*"Tale asserzione, qualitativamente, nasce dall'osservazione banale che il principale asset dell'azienda consista proprio nel suo avviamento. L'unico modo di trarre flusso di cassa in modo sostanziale dalla Società appare quindi quello di non interrompere i servizi. Viceversa, un blocco dell'attività porterebbe rapidamente all'evanescenza dell'avviamento stesso e con esso di ogni prospettiva di flussi di cassa, restandone letteralmente i "resti" da cui trarre per realizzo davvero ben poco"*, cfr. pag. 50 della relazione allegata al piano del 26.9.2022, confermata nell'integrazione del 11.1.2023).

Né vale peraltro, a mutare tali conclusioni, la doglianza mossa dall'INPS in ordine all'asserita violazione, da parte del piano in oggetto, del divieto di trattamento deteriore di cui all'art. 182 ter l.f., il cui comma primo ha previsto che *"[...] se il credito tributario o contributivo è assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori o meno vantaggiosi rispetto a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica e interessi economici omogenei a quelli delle agenzie e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie [...]"*.

Sul punto, invero, senza voler ripercorrere il dibattito dottrinale sviluppatosi in materia di estensione

della regola in esame alla transazione fiscale proposta nell'ambito di un accordo *ex art. 182 bis l.f.*, risulta opportuno evidenziare, preliminarmente, che simile previsione, per sua stessa formulazione, parrebbe presupporre una necessaria graduazione dei crediti, con conseguente predisposizione, ai fini dell'omologa del piano, di un trattamento differenziato a seconda delle cause di prelazione vantate da ciascun creditore.

Ciò posto, ritiene codesto Collegio che, indipendentemente dall'interpretazione estensiva o restrittiva datane al richiamo operato al comma 5 dell'art. 182 ter l.f. (il quale, per l'appunto, nell'ammettere la possibilità di una transazione fiscale in seno ad un accordo di ristrutturazione dei debiti rimanda genericamente al comma 1, sopra citato), le peculiarità proprie all'istituto di cui all'art. 182 bis l.f. rendono preferibile limitare l'applicazione del divieto di trattamento deteriore ai soli concordati preventivi (ove vige, infatti, l'obbligo di rispetto dell'ordine di preferenze), escludendolo invece negli accordi di ristrutturazione, in quanto sorretti dal duplice principio dell'autonomia negoziale con i creditori aderenti e dell'obbligo di soddisfazione integrale per i creditori non aderenti, siano essi privilegiati o chirografari (cfr. *ex multis* Trib. Milano, decreto del 15 novembre 2011, punto 3.2., già citato nella presente proposta, secondo cui *“il richiamo all'art. 182 bis l.fall. operato in tema di transazione fiscale, tramite la previsione della proponibilità della transazione fiscale nell'ambito degli accordi di ristrutturazione (art. 182 ter, commi 6 e 7 l.fall.), non comporta un richiamo alle norme della transazione fiscale, ove le stesse siano legate al rispetto della graduazione dei crediti (laddove ... prevedano la regola del miglior trattamento del credito privilegiato al pari degli altri creditori privilegiati, nonché del miglior trattamento del credito chirografario in caso di classamento dei creditori chirografari). Dette regole sono, difatti, destinate ad operare laddove si prospetti (come nel concordato preventivo) una graduazione dei creditori, ma non anche laddove il credito (ancorché fiscale) non sia oggetto di transazione (e in questo caso andrebbe pagato integralmente quale creditore estraneo, senza graduazione), ovvero sia stato compromesso in una transazione fiscale accettata ...”*).

La tesi in esame appare del resto confermata anche dalla vigente e recente disciplina introdotta con il Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza, sopra già menzionato, il cui art. 63, concernente specificatamente la transazione fiscale negli accordi di ristrutturazione dei debiti, ha mantenuto una sola parte del previgente art. 182 ter, comma 5, l.f., eliminando del tutto il richiamo alla disciplina sui concordati preventivi (*“Nell'ambito delle trattative che precedono la stipulazione degli accordi di ristrutturazione di cui agli articoli 57, 60 e 61 il debitore può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti obbligatorie e dei relativi accessori. In tali casi l'attestazione del professionista indipendente, relativamente ai crediti fiscali e previdenziali, deve inerire anche alla convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale; tale circostanza costituisce oggetto di specifica valutazione da parte del tribunale”*). Per converso, ed a dimostrazione della volontà del legislatore di contraddistinguere, nettamente, i due istituti in esame, simile divieto è stato mantenuto per la disciplina dei concordati preventivi di cui all'art. 88, C.C.I.I., rispetto quali, stanti i relativi profili, permane dunque l'operatività del descritto limite ai fini dell'ammissibilità del piano concordatario proposto.

§§§§§§

In conclusione, quindi, alla luce di tutte le osservazioni e considerazioni che precedono, ritiene il Collegio che sussistano, allo stato, i requisiti per procedere all'omologa del piano proposto ai sensi dell'art. 182 bis, comma 2, l.f.

P.Q.M.

Visti gli artt. 182 bis e 182 ter l.f.

Omologa l'accordo di ristrutturazione dei debiti *ex* art. 182 bis l.f. proposto in data 24.9.2022, come in ultimo emendato in data 11.1.2023, da MONDIALPOL SECURITY S.P.A., C.F./P.IVA

02644430825, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante *pro tempore*.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni alla società ricorrente ed al Pubblico Ministero in sede.

Dispone la pubblicazione del presente decreto nel Registro delle Imprese territorialmente competente.

Così deciso all'esito della camera di consiglio del 21.2.2023.

Il Presidente

Dott. Raimondo Loforti

Il Giudice est.

Dott.ssa Giovanna Debernardi